

Causa C-630/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 ottobre 2021

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania)

Data della decisione di rinvio:

12 ottobre 2021

Ricorrente in primo grado e in appello:

O. K.

Resistente in primo grado e in appello:

Mercedes-Benz Bank AG

Oggetto del procedimento principale

Direttiva 2008/48 – Contratto di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Periodo di recesso – Termine – Pieno adempimento del contratto – Diritti del consumatore – Diritto alla restituzione delle utilità

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'articolo 14 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto di recesso del consumatore viene meno allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.
- b) In caso di risposta negativa alla questione sub a):

Se l'articolo 14 della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, la quale comporta l'impossibilità di esercitare il diritto di recesso del consumatore allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.

- c) In caso di risposta negativa alla questione sub a) e di risposta affermativa alla questione sub b):

Se l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, in base alla quale un consumatore che ha esercitato efficacemente il proprio diritto di recesso in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, abbia nei confronti del creditore un diritto alla restituzione delle utilità tratte dal creditore dai pagamenti a lui effettuati dal consumatore fino al recesso.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare articoli 14 e 22

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, in particolare articolo 6

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare articoli 9 e 10

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Disposizioni nazionali pertinenti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) nella versione pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBI. I, pagg. 42, 2909; 2003 I, pag. 738), da ultimo modificato dall'articolo 1, della legge del 10 agosto 2021 (BGBI. I, pag. 3515), in particolare articoli 242, 346, 357, 492 e 495

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco) nella versione pubblicata il 21 settembre 1994 (BGBI. I pag. 2494; 1997 I, pag. 1061), da ultimo modificato dall'articolo 2, della legge del 10 agosto 2021 (BGBI. I, pag. 3515), in particolare articolo 247, paragrafi 3 e 6

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Con contratto del 16 giugno 2012, la Mercedes-Benz Bank AG concedeva a O. K., in qualità di consumatore, un prestito per il finanziamento del prezzo di acquisto di un autoveicolo. Il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto non era indicato nella documentazione contrattuale.
- 2 O. K. rimborsava il prestito in conformità al contratto. La Mercedes-Benz Bank AG svincolava, di conseguenza, le relative garanzie nel maggio del 2015. Pertanto, il contratto di credito era interamente eseguito.
- 3 Con lettera del 25 settembre 2018 O. K. recedeva dal contratto di credito.
- 4 La Mercedes-Benz Bank AG non considerava valido il recesso. Successivamente, O. K. proponeva ricorso dinanzi al Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania), chiedendo la restituzione delle somme pagate. Inoltre, la Mercedes-Benz Bank AG dovrebbe versare, con riguardo alle utilità tratte da dette somme, interessi superiori di cinque punti percentuali al rispettivo tasso di base.
- 5 Il Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda) respingeva il ricorso, sottolineando che il contratto di credito sarebbe stato interamente eseguito e che sarebbero decorsi più di tre anni da detto adempimento. Pertanto O. K. non potrebbe più richiamarsi ad un diritto di recesso in base alla buona fede (articolo 242 del BGB).
- 6 Avverso la sentenza del Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda) O. K. ha interposto appello presso il Collegio remittente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 O. K. ritiene che il recesso non si sia prescritto, in quanto il relativo periodo non avrebbe ancora avuto inizio, in quanto egli non avrebbe ricevuto tutte le informazioni necessarie ai sensi del diritto dell'Unione [articolo 14, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48] e delle pertinenti legislazioni nazionali.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla questione sub a)

- 8 La direttiva 2008/48 non prevede espressamente se e, in caso affermativo, quando il diritto di recesso venga meno ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

- 9 Ad avviso del Collegio remittente, molti elementi depongono nel senso dell'insussistenza di un diritto di recesso allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti:
- considerando 34 della direttiva 2008/48 (v. conclusioni dell'avvocato generale Hogan nelle cause C-33/20, C-155/20 e C-187/20, Volkswagen Bank e a., EU:C:2021:629, paragrafo 107)
 - scopo degli obblighi di informazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/48 (v. conclusioni dell'avvocato generale Hogan nelle cause C-33/20, C-155/20 e C-187/20, Volkswagen Bank e a., EU:C:2021:629, paragrafo 108)
 - giurisprudenza della Corte sulla direttiva 85/577 (sentenza del 10 aprile 2008, Hamilton, C-412/06, EU:C:2008:215, punti 41 e segg.)
 - articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65 (v. sentenza della Corte dell'11 settembre 2019, Romano, C-143/18, EU:C:2019:701, punto 39)
 - l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non ha alcuna limitazione temporale (sentenza della Corte del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punto 117). Un diritto del tutto incondizionato non avrebbe però precedenti, a quanto pare, negli ordinamenti degli Stati membri.
 - con riguardo alla finalità di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori un diritto incondizionato potrebbe essere altresì sproporzionato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 72).
- 10 In senso sfavorevole al venir meno del diritto di recesso a seguito del pieno adempimento del contratto potrebbe deporre il fatto che un diritto di recesso incondizionato mira anche alla dissuasione e alla sanzione (sentenza della Corte del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punti 124 e segg.).
- 11 Ad avviso del Collegio remittente, tale ipotesi è poco rilevante per i seguenti motivi:
- il carattere sanzionatorio e dissuasivo del diritto di recesso non viene espressamente evidenziato nella direttiva 2008/48 (v. considerando 34 della direttiva, nel quale si fa riferimento al ravvicinamento delle modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi).
 - direttiva 2011/83, nella quale il legislatore dell'Unione prevede che il periodo di recesso scade dopo un determinato termine (articolo 9, paragrafo 2) e ipso facto in caso di mancata informativa sul diritto di recesso (articolo 10).

- a seguito di un pieno adempimento del contratto non possono più essere utilmente fornite a posteriori informazioni sui diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
- la sanzione presuppone, in base al principio dello Stato di diritto vigente anche nel diritto dell'Unione, che l'obbligato avrebbe potuto comportarsi in conformità alla legge. Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 sono tuttavia formulate in vari punti in maniera imprecisa e aperta. In molti casi le interpretazioni, come quelle fornite dal legislatore tedesco e dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), non hanno resistito al riesame da parte della Corte (v. sentenze della Corte del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, e del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242, punto 49).

Sulla questione sub b)

- 12 Qualora sia decorso un certo periodo dalla conclusione del contratto di credito e il contratto sia interamente eseguito, l'invocazione del proprio diritto di recesso da parte di un consumatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 può, nel singolo caso, essere contrario alla buona fede in base al diritto nazionale (giurisprudenza nazionale delle Corti supreme). L'articolo 242 del BGB dispone che il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione secondo buona fede, tenuto conto degli usi commerciali.
- 13 È dubbio se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 osti a detta interpretazione del diritto nazionale.
- 14 Ad avviso del Collegio remittente, depongono in senso sfavorevole i motivi menzionati ai punti 9 e 11, in particolare:
 - giurisprudenza della Corte sulla direttiva 85/577 (sentenza del 10 aprile 2008, Hamilton, C-412/06, EU:C:2008:215, punti 41 e segg.)
 - direttiva 2011/83, nella quale il legislatore dell'Unione prevede che il periodo di recesso scade dopo un certo termine (articolo 9, paragrafo 2), e ipso facto in caso di mancata informativa sul diritto di recesso (articolo 10)

Sulla questione sub c)

- 15 Nella direttiva 2008/48 non è previsto né all'articolo 14, paragrafo 3, né altrove quali siano i diritti spettanti al consumatore a seguito di un recesso efficace.
- 16 In base al diritto nazionale, il consumatore, a seguito di un recesso efficace, ha diritto, a determinate condizioni, alla restituzione non solo dei suoi pagamenti (interessi e rimborsi), bensì anche delle utilità tratte dal creditore da detti pagamenti; ove il creditore sia una banca, si presume che esso abbia tratto tali

utilità e precisamente in misura pari agli interessi di mora dallo stesso richiedibili (giurisprudenza nazionale delle Corti supreme). Nel caso di specie, si tratta di cinque punti percentuali oltre al rispettivo tasso di base.

- 17 Secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto attiene ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48, gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non previsti dalla direttiva qualora quest'ultima contenga disposizioni armonizzate nella materia oggetto di siffatti obblighi (sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punti 107 e seg.).
- 18 L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 contempla disposizioni sulle conseguenze giuridiche di un recesso efficace. Tuttavia, vi sono disciplinati solo i diritti del creditore.
- 19 È pertanto dubbio se la direttiva 2008/48 contenga disposizioni armonizzate relative a tutte le conseguenze giuridiche di un recesso efficace – con l'effetto che gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva medesima) – oppure riguardanti esclusivamente i diritti del creditore. Contro tale ultima ipotesi depone la finalità di creare un vero mercato interno (v. considerando 7 e 9 della direttiva in parola).
- 20 Laddove la direttiva 2008/48 contenesse nondimeno disposizioni armonizzate riguardanti esclusivamente i diritti del creditore, sarebbe ipotizzabile che gli Stati membri riconoscano, a titolo di sanzione, conformemente all'articolo 23 di detta direttiva, diritti del consumatore non previsti dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva medesima. Ove, con riguardo ad un contratto di credito, venga esercitato il recesso oltre i 14 giorni dalla conclusione del contratto, ciò potrebbe essere infatti riconducibile, di norma, alla violazione di un obbligo di informazione.
- 21 Ai sensi dell'articolo 23, seconda frase, della direttiva 2008/48, una sanzione del genere dovrebbe però essere proporzionata. Qualora il contratto di credito sia già interamente eseguito, la proporzionalità dovrebbe essere esclusa in linea di principio (v. supra punto 9). Infatti, in caso di sussistenza del diritto alla restituzione delle utilità di cui al precedente punto 16, il recesso dichiarato posteriormente al pieno adempimento del contratto di credito implicherebbe, per il consumatore, che ciascun pagamento effettuato da quest'ultimo equivalga ad un investimento fruttifero con un tasso d'interesse di cinque punti percentuali superiore al tasso di base e che il recesso potrebbe essere ritardato ad libitum.
- 22 Il considerando 35 della direttiva 2008/48, secondo cui la direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci od ogni altra questione correlata, non dovrebbe essere pertinente nella fattispecie in esame, in quanto nel caso del diritto alla restituzione delle utilità si tratta di una disposizione correlata direttamente al recesso da un contratto di credito.